Supplemento ordinario (Concorsi) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 21 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 dicembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 31

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo.

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale dattilografo.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico.

Concorso per titoli a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 146, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge numero 444/1985, e della tabella *C* allegata alla legge stessa, il Ministero è stato autorizzato ad indire un concorso a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva (settima qualifica funzionale), da conferirsi ai candidati dichiarati idonei del concorso medesimo, secondo l'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984;

Ritenuto di indire il concorso suddetto;

Considerata l'opportunità di reperire per la sede delle prove scritte di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede e il diario delle prove stesse;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti posti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, con godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ad imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

4) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;

diploma di laurea in scienze politiche;

diploma di laurea in economia e commercio;

diploma di laurea in scienze economiche e marittime;

diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;

diploma di laurea in economia e diritto conseguita presso l'Iistituto universitario di economia e commercio di Venezia;

diploma di laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in lingua e civiltà orientali a indirizzo storico-politico conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di laurea in scienze economiche e bancarie conseguita presso l'Università di Siena;

diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali;

5) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

6) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o, viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da L. 3.000 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), indirizzata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita e, se nati all'estero, il cognome nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'università o l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa, o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro recapito;

l) la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate nel successivo art. 7, nelle quali desiderino eventualmente sostenere la prova orale facoltativa;

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 5.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *aprile* 1986.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni che saranno successivamente stabiliti come sopra indicato, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle ripetute prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 6.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta di identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

I) PROVE OBBLIGATORIE

1) *Prove scritte* (due):

a) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

b) economia politica, politica economica e finanziaria;

2) *Colloquio*:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) diritto privato;

d) diritto internazionale pubblico e diritto delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

e) geografia economica;

f) nozioni di contabilità di Stato - nozioni di statistica - ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

g) lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato;

II) PROVA FACOLTATIVA

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova orale obbligatoria, gli sia consentito di sostenere una prova orale in una o nelle altre lingue estere sopraindicate.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa in una o nelle altre due lingue estere, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 0,50 per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti della data in cui hanno avuto notizia del superamento della prova stessa.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benifici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Ultimata la procedura concorsuale, i candidati idonei verranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificano cessazioni del servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero (settima qualifica funzionale), sino alla copertura dei ventuno posti messi a concorso con il presente bando, ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Art. 12.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'ammissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il posseso;

d) originale, o copia autenticata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637;

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati, o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizo alla salute e alla incolumità di compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva;

I documenti previsti dalla lettere *b*), *c*), *e*), *f*) di cui al presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dall'assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*) in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta la notazione relativa allo stato di indigenza con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*) del presente articolo. Dovranno peraltro presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*) del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno eventualmente invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione del visto saranno, comunque, compensate.

Art. 13.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, saranno nominati nel ruolo della settima qualifica funzionale del Ministero.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: Capria

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 155

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma-Eur

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito nell'anno . . . . presso l'università (o istituto) . . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da pubblico impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua estera in . . . . . . (specificare se francese, inglese o tedesco), nonché la prova orale facoltativa in lingua estera in . . . . e in . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . . .;

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(7677)

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 1976, registro n. 2, Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 444/1985 e della tabella C allegata alla legge stessa il Ministero è stato autorizzato ad indire concorsi per il conferimento di quattordici posti nella carriera esecutiva amministrativa (quarta qualifica funzionale);

Considerate le esigenze di servizio del Ministero;

Ritenuto di indire un concorso per il conferimento di sette posti di coadiutore amministrativo in prova;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio

torio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da validità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) se intendano, o meno, effettuare la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indidicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa 120 battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

II) *Prova facoltativa di stenografia*: scrittura sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di sessanta parole al minuto primo e trascrizione del brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *aprile* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia la commissione esaminatrice assegnerà un maggior numero di punti non superiore a 1,00 da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui hanno avuto notizia del superamento della prova stessa. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Ultimata la procedura concorsuale i candidati idonei verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, coadiutori in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero (quarta qualifica funzionale) sino alla copertura dei sette posti messi a concorso con il presente bando ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 12.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorso indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal Consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta quarta qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 3 *Commercio Estero, foglio n.* 156

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente a . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito l'anno . . . presso l'istituto . . . . . . avente sede a . . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di voler (o non volere) sostenere la prova facoltativa di stenografia;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:

Data,

Firma .

Autentica della firma .

(7678)

Concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale dattilografo

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 507, con la quale è stato istituito il ruolo dei coadiutori dattilografi del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge numero 444/1985 e della tabella C allegata alla legge stessa il Ministero è stato autorizzato ad indire concorsi per il conferimento di quattordici posti nella carriera esecutiva amministrativa (quarta qualifica funzionale);

Considerate le esigenze di servizio del Ministero;

Ritenuto di indire un concorso per il conferimento di sette posti di coadiutore dattilografo in prova;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere dichiarati decaduti da altro impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da validità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Agli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa 180 battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *aprile* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 685 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America Roma EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui hanno avuto notizia del superamento della prova stessa. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Ultimata la procedura concorsuale i candidati idonei verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi di dattilografia della carriera esecutiva del Ministero (quarta qualifica funzionale) sino alla copertura dei sette posti messi a concorso con il presente bando ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 12.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6 n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al

quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risuti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorso indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta quarta qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1985
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 157

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente a . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito l'anno . . . . presso l'Istituto . . . . avente sede a . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .;

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Autentica della firma . . . . .

(7679)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 26 giugno 1976, registro n. 2, Commercio estero, foglio n. 147, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge n. 444/1985 e della tabella *C* allegata alla legge stessa il Ministero è stato autorizzato ad indire concorsi per il conferimento di tre posti nella carriera esecutiva tecnica (quarta qualifica funzionale);

Ritenuto di indire un concorso per il conferimento di tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico;

Considerata, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente, la sede ed il diario della prova stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da validità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa 120 battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di statistica.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 15 *aprile* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma EUR, i documenti attestanti il posssso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui hanno avuto notizia del superamento della prova stessa. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Ultimata la procedura concorsuale i candidati idonei verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, coadiutori tecnici in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico del Ministero (quarta qualifica funzionale) sino alla copertura dei tre posti messi a concorso con il presente bando ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 12.

I nuovi assunti dovranno presentare, entra il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del cmoune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medicò militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 12 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa

dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorso indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta quarta qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 158

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . nato
a . . . (provincia di . .)
il . . e residente a .
(c.a.p. . .) (provincia di . .)
via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico di codesto Ministero

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito l'anno . . . presso l'istituto . . . . avente sede a . . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . .

Data,

Firma . . . . .

Autentica della firma

(7680)

Concorso per titoli a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico aprovato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge numero 444/1985 e della tabella *C* allegata alla legge stessa il Ministero è stato autorizzato ad indire concorsi per il conferimento di due posti nella carriera ausiliaria del personale amministrativo (seconda qualifica funzionale) del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

I predetti verranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere conseguito la licenza elementare.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non assere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, nonché tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio

posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticati o comunque non regolari. In particolare, i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dicharazione espressa del posesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 6.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotto.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge numero 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 Roma EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 7.

La graduatoria generale verrà approvata con decreto ministeriale che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Ultimate le procedure concorsuali i candidati verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, commessi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria del Ministero sino alla copertura dei due posti messi a concorso con il presente bando, ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 9.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avve-

nuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio previsto per l'ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra, o per fatto di guerra e categorie assilimate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, di cui al presente art. 8 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione di funzioni.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, in carta libera, purche nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)*, *g)*, del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b)*, *f)*, *g)*, del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorso indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Art. 10.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta seconda qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1985
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 159

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - 00144 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente a . . . . . . (c.a.p. . . . .) (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito l'anno . . . . presso l'Istituto . . . avente sede a . . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per ever conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . . . ;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . ;

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo: . . . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . . . .

2) . . . . . .

3) . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autentica della firma . . . .

(7681)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651235/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230853000)

L. 1.000